RIGUARDANTE IL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-910

Art. 10

Sono stabiliti nella somma di lire quarantaseimila settecento quarantadue e centesimi sessantadue (lire 46,742.62) i discarichi accordati nell'esercizio 1909-910 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilita' generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

Versione in vigore dal 3 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910
Estremi	Legge 13 marzo 1913, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-il-rendiconto-generale-consuntivo-dell-amministrazione-188-1913/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it